

CONVENZIONE

PER LA REALIZZAZIONE DI UN CANILE PUBBLICO

(ART. 7 E SEG. L.R.PIEM. 26/07/1993 N. 34 E D.P.G.R. 11.11.1993 N. 4359)

Premesso

-che la legge nazionale 14.08.1991 n. 181 prevede per i comuni singoli o associati di rendere disponibili idonee strutture alle quali è domandata la funzione di canile sanitario, per il controllo medico-veterinario dei cani vaganti catturati;

-che l'obbligo dell'attivazione dei canili comunali, peraltro già previsto dall'art. 84 del D.P.R. 08.02.1954, è stato successivamente ribadito dalla L.R.PIEM. 26.07.1993 n. 34 e relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.G.R. in data 11.11.1993 n. 4359;

-Che in esecuzione alla succitata normativa il Comune di Borgo Ticino ha provveduto all'istituzione in forma associata, mediante la sottoscrizione della convenzione n. 688 di REP. In data 17.10.1995, ai sensi dell'art. 24 della legge 08.06.1992 n. 142 e s.m.i., del servizio previsto da detta normativa riferito al:

a) servizio canile-sanitario comunale;

b) servizio cattura cani randagi;

-Che la gestione sanitaria del servizio è affidata ai servizi veterinari dell'U.S.S.L. n. 53 di Arona, secondo le modalità del regolamento approvato con D.P.R.G. in data 11.11.1993 n. 4359,

-Che con verbale n. 1 dell'Assemblea dei sindaci in data 07.05.1998 è stato stabilito di consentire l'entrata di altri Comuni nella convenzione a patto che avvenisse alle stesse condizioni di quelli già convenzionati;

-Che con deliberazione di C.C. n. 55 in data 18.09.1998 l'Amministrazione del comune di Borgo Ticino, in ottemperanza alla volontà espressa dai sindaci dei Comuni convenzionati ha provveduto ad approvare l'inserimento di altri Comuni nell'ambito della convenzione con le modalità di seguito indicate:

1-sottoscrizione della convenzione;

2-versamento delle quote secondo l'ultimo censimento legale della popolazione in base a:

*L. 1700 per abitante per la costruzione del canile sanitario;

*L. 1400 per abitante per il servizio di accalappiamento.

*Spese di gestione canile sanitario in base ad indicazioni del Direttore Responsabile ripartite in base al numero degli abitanti.

-Che è necessario all'uopo stipulare fra i comuni che intendono aderire, quali risultano dalle singole deliberazioni consiliari di adesione di eseguire indicate, apposita convenzione espressa negli articoli di seguito:

-Tutto ciò premesso e considerato, e richiamate le deliberazioni consiliari, tutte esecutive ai sensi dell'art. 45 comma 1 della legge 08.06.1990 n. 142 e s.m.i.;

- | | | | |
|--------------|---------------------|---------|---|
| 1) Comune di | delibera di C.C. n. | in data | ; |
| 2) Comune di | delibera di C.C. n. | in data | ; |
| 3) Comune di | delibera di C.C. n. | in data | ; |

4)Comune di _____ delibera di C.C. n. _____ in data _____ ;
TRA

1)Il sindaco pro-tempore del comune di Borgo Ticino, Sig. Celesta Roberto nato a Premosello Chiovenda il 30.08.1952 in rappresentanza del Comune di Borgo Ticino in forza dell'art. 36 comma 01 della Legge 08.06.1990 n. 142 come modificato dall'art. 12 della legge 25.03.1993 n. 81;

2)Il Sindaco pro-tempore di
Sig. _____ nato a _____ il _____ in rappresentanza del Comune di _____ in
forza dell'art. 36 comma 01 della legge 08.06.1990 n. 142 come modificato dall'art. 12 della legge 25.03.1993 n. 81;

2)Il Sindaco pro-tempore di
Sig. _____ nato a _____ il _____ in rappresentanza del Comune di _____ in
forza dell'art. 36 comma 01 della legge 08.06.1990 n. 142 come modificato dall'art. 12 della legge 25.03.1993 n. 81;

3)Il Sindaco pro-tempore di
Sig. _____ nato a _____ il _____ in rappresentanza del Comune di _____ in
forza dell'art. 36 comma 01 della legge 08.06.1990 n. 142 come modificato dall'art. 12 della legge 25.03.1993 n. 81;

4)Il Sindaco pro-tempore di
Sig. _____ nato a _____ il _____ in rappresentanza del Comune di _____ in
forza dell'art. 36 comma 01 della legge 08.06.1990 n. 142 come modificato dall'art. 12 della legge 25.03.1993 n. 81;

5)Il Sindaco pro-tempore di
Sig. _____ nato a _____ il _____ in rappresentanza del Comune di _____ in
forza dell'art. 36 comma 01 della legge 08.06.1990 n. 142 come modificato dall'art. 12 della legge 25.03.1993 n. 81;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE;

ART 1 - COSTITUZIONE

1)Il Comune di Borgo Ticino ed i Comuni facenti parte della Ex. U.S.I. 13 di Arona, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, 6 e seguenti della L.R.PIEM. 276.07.1993 n. 34 e relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.G.R. in data 11.11.1993 n. 4359, hanno provveduto all'istituzione del servizio di canile-sanitario comunale e di cattura cani randagi e vaganti nell'ambito dei territori dei singoli comuni convenzionati, mediante affidamento della gestione sanitaria affidata al servizio sanitario dell'U.S.S.L.53 di Arona, secondo le modalità del regolamento regionale succitato.

Art 2 -SCOPO;

1)L'istituzione del servizio convenzionato è diretta all'attuazione delle finalità di cui all'art. 1 e seguenti della L.R.PIEM. 26.07.1993 n. 34, mediante l'assunzione in forza convenzionata della realizzazione dei servizi che detta legge conferisce ai comuni singoli e/o associati;

2)A tal fine i comuni hanno provveduto:

a)alla realizzazione sul territorio del comune di Borgo Ticino, di un servizio pubblico di un canile-sanitario di cui all'art. 7 comma 1 della L.R.PIEM. 26.07.1993 n. 34 e combinato art. 3 del regolamento di esecuzione approvato con D.P.G.R. n. 4359 in data 11.11.1993;

b)all'assunzione della gestione su tutto il territorio dei comuni convenzionati del servizio pubblico di accalappiamento e di custodia temporanea dei cani randagi;
ed hanno convenuto alla realizzazione, anche successiva, di un canile-rifugio di cui all'art. 8 della L.R.Piem. 26.07.1993 n. 34 e combinato art. 3 del regolamento di esecuzione approvato con D.P.G.R. n. 4359 in data 11.11.1993;

ART. 3 DURATA.

1)la durata della presente convenzione viene fissata nella data del 16.10.2005, data di scadenza dei comuni già sottoscrittori della convenzione ed è prorogabile alla sua scadenza;

ART 4 –QUOTE DI PARTECIPAZIONE - OBBLIGHI E GARANZIE.

1)Il Comune di Borgo Ticino, a cui si conferisce per motivi gestionali, le funzioni e titolo di comune Capo-Convenzione, con la sottoscrizione della presente convenzione assume l'obbligo nei confronti degli altri Comuni convenzionati di provvedere;

a)alla progettazione ed esecuzione, nei modi e forme di legge, dell'opera di realizzazione del canile-sanitario e successivi ampliamenti a seguito di contributi regionali e di somme percepite da parte dei comuni che entreranno a far parte della convenzione;

c)all'espletamento dell'iter amministrativo relativo, sia al provvedimento autorizzativi di realizzazione regionale per l'espletamento del servizio, che detta richiesta di contribuzione economica;

c)all'anticipazione , sia delle spese di realizzazione di ampliamento del canile-rifugio convenzionato, che di gestione del servizio accalappiamento cani convenzionato nei modi e forme di cui al successivo regolamento attuativo del servizio, al netto delle contribuzioni regionali in conto capitale;

d)all'assunzione della diretta gestione del servizio del canile-rifugio convenzionato, del servizio accalappiamento cani convenzionato, del servizio cane-rifugio, nei modi e forme di cui al successivo regolamento attuativo del servizio approvato da ogni singolo consiglio comunale dei comuni convenzionati;

2)I Comuni convenzionati con la sottoscrizione della presente convenzione assumono l'obbligo nei confronti del comune di Borgo Ticino;

a)di corrispondere in quota parte rapportata alla popolazione residente in ogni singolo comune riferita all'ultimo censimento legale della popolazione, (compreso il comune di borgo ticino) l'importo delle spese complessive deriventi di cui al comma 1 dell'art. 4 della presente convenzione, al netto delle contribuzioni regionali in conto capitale;

b)di provvedere, all'adozione degli atti ed attività di partecipazione all'espletamento del servizio riferito al proprio territorio, ai fini di garantire l'efficacia, l'efficienza ed economicità della gestione, mediante l'uso di mezzi e personale proprio ove si rendano necessari,

3)Il patrimonio derivente dalla realizzazione delle opere riferite all'espletamento del servizio cane-rifugio, viene conferito in uso al Comune di Borgo Ticino, Comune capo convenzione titolare della diretta gestione e responsabilità del servizio.

4)Alla cessazione della presente convenzione, ad ogni singolo Comune Convenzionato, verrà versato in quota parte (rapportata alla popolazione residente in ogni singolo comune riferita all'ultimo censimento legale della popolazione e compreso il comune di Borgo Ticino), l'importo del valore maturato al tempo da dette opere a seguito di alienazione e/o trasferimento.

5)CRITERI DI GESTIONE E RIPARTIZIONE SPESE.

1) L'assunzione convenzionata dei servizi di cui all'art. 2 della presente convenzione, viene assicurata:

a) a titolo gratuito per i singoli comuni convenzionati in ordine all'accallapiamento sul territorio dei comuni convenzionati, di cani di cui si è potuto accertare la singola proprietà;

b) in termini di efficacia, efficienza ed economicità della gestione finalizzati al raggiungimento prioritario dell'equilibrio dei costi e ricavi in ordine a terzi privati richiedenti, mediante l'applicazione di tariffe di contribuzione;

2) A tal fine i singoli comuni convenzionati, oltre all'iniziale finanziamento dell'opera di realizzazione del canile sanitario, in esecuzione all'art. 4, commi 1 e 2, e sempre rapportato alla popolazione residente in ogni singolo comune riferita all'ultimo censimento legale della popolazione e compreso il comune di Borgo Ticino, provvederanno:

a) al finanziamento di nuove opere o impianti che si rendano necessari, di eventuali successivi interventi straordinari, ivi compresa la manutenzione straordinaria e/o ordinaria di tutti gli impianti realizzati;

b) al finanziamento delle spese annuali di gestione relative all'espletamento dei servizi erogati, sempre rapportate alla popolazione residente in ogni singolo comune riferita all'ultimo censimento legale della popolazione e compreso il Comune di Borgo Ticino, previste dall'art. 5 comma 1 lett. A) della presente convenzione.

3) L'erogazione delle quote di finanziamento dei servizi previsti al succitato comma 2 del presente art. 5, vengono conferite dai comuni convenzionati al comune di Borgo Ticino, in quattro rate trimestrali, a decorrere dal 01 dei mesi di gennaio, aprile, luglio. Ottobre e salvo conguaglio a consuntivo;

4) Il Comune di Borgo Ticino. Ai fini della tempestiva erogazione delle quote di cui al precedente comma 3, provvederà alla trasmissione della relazione revisionale prevista al successivo art. 6 comma 5 lett. B) della presente convenzione, contenente, oltre alle indicazioni delle motivazioni giustificative relative a tutte le spese gestionali che si intenderanno impegnare per l'esercizio finanziario di riferimento, la tabella del riparto di dette spese revisionali con l'indicazione della quota parte per ogni singolo comune convenzionato.

5) Viene inoltre espressamente conferito al comune di Borgo Ticino la potestà dell'assunzione di ogni iniziativa di recupero, anche coattiva, delle quote di finanziamento di cui al precedente comma 3, con applicazione inoltre degli interessi legali di mora a carico dei comuni ritardatari.

ART 6 - PARTECIPAZIONE E CONTROLLO COMUNI CONVENZIONANTI.

1) Allo scopo di assicurare forme di consultazione agli enti contraenti vengono istituiti i seguenti organi convenzionali;

a) L'Assemblea dei sindaci rappresentanti dei singoli comuni convenzionati: ciascuno con responsabilità di partecipazione rapportata in proporzione alla popolazione residente in ogni singolo comune riferita all'ultimo censimento legale della popolazione e compreso il comune di Borgo Ticino.

b) Il Direttore Responsabile della gestione del servizio.

2) L'Assemblea ha funzioni di indirizzo, programma e controllo dell'attività gestionale del servizio conferito in esecuzione all'art. 4 comma 1 lett. d) della presente convenzione

al comune di Borgo Ticino, provvedendo mediante propri atti deliberativi che diventano obbligatori e vincolanti per il comune di Borgo Ticino.

3) Al Direttore sono conferite tutte le funzioni meramente gestionali di conduzione e direzione del servizio, risultando rimessi al comune di Borgo Ticino, gli atti amministrativi di contabilità, acquisto, introito e spesa e che comunque comportino impegni verso terzi sia pubblici che privati.

4) La condivisione, presidenza, i lavori e modalità e forme di esercizio delle funzioni dell'assemblea, le funzioni del direttore ed i rapporti gestionali derivanti con il Comune di Borgo Ticino, sono rinviate al successivo regolamento attuativo del servizio, che verrà approvato da ogni singolo consiglio comunale dei comuni convenzionati.

5) Il Comune di Borgo Ticino, ai fini di consentire idonee forme di consultazione, ed onde assicurare il rispetto dei reciproci rapporti finanziari, dovrà provvedere:

a) alla trasmissione ai singoli comuni consorziati degli atti deliberativi relativi all'espletamento del servizio oggetto della presente convenzione, entro 10 gg. Dalla loro pubblicazione;

b) alla trasmissione ai singoli comuni consorziati, entro 30 giorni precedenti la data di legale approvazione del bilancio revisionale dei comuni, di una relazione revisionale con le indicazioni delle motivazioni giustificative relative, di tutte le spese gestionali che si intenderanno impegnate per l'esercizio finanziario di riferimento;

c) alla trasmissione ai singoli comuni consorziati, entro 30 giorni precedenti la data di legale approvazione del conto consuntivo dei comuni, di una relazione a consuntivo con le indicazioni delle motivazioni giustificative relative sia per tutte le spese gestionali, assunte, che sui risultati gestionali ottenute nell'esercizio finanziario di riferimento, ed inoltre la tabella della quota parte per ogni singolo comune convenzionato.

d) ad adeguare i propri atti deliberativi previsti alla precedente lett. A) del presente art. 6 alle deliberazioni assunte dall'Assemblea dei Sindaci di cui al precedente comma 2 del presente art. 6 della convenzione.

ART. 7 - ASSETTO ORGANIZZATIVO

1) Ad ogni comune convenzionato è inoltre data facoltà di abbandonare l'impegno convenzionale sottoscritto, con idonea deliberazione consiliare da notificare al comune di Borgo Ticino, capo-convenzione, con decorrenza dal 01 gennaio dell'anno successivo, previa obbligatoria definizione e versamento delle eventuali quote di finanziamento a debito.

2) Detto comune, nel caso in cui si operi l'espletamento del servizio di cui all'art. 1 della presente convenzione, riferito ai cani del suo territorio di cui non è stato possibile accertare la proprietà, verrà considerato come terzo privato, con applicazione quindi delle tariffe di contribuzione previste dall'art. 5 comma 1 lett. B) della presente convenzione.

3) Ai fini dell'ottimizzazione degli uffici e del servizio, improntati comunque a criteri di autonomia e responsabilità di gestione del personale, imparzialità dell'Amministrazione, funzionalità ed economicità dei servizi, i singoli comuni si impegnano all'approvazione del successivo regolamento attuativo del servizio, entro sei mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione.

ART 8 - NORME FINALI E TRANSITORIE

1) La presente convenzione dovrà essere sottoscritta, entro 30 gg. Dall'esecutività dell'ultima deliberazione consiliare di approvazione da parte dei singoli comuni

consorzati. A tal fine ogni singolo comune provvederà alla trasmissione dell'atto deliberativo con l'indicazione degli estremi di esecutività, al Comune di Borgo Ticino.

2) Fino all'approvazione del regolamento di attuazione della presente convenzione, le funzioni per la convocazione, la presidenza e funzionamento dell'Assemblea dei Sindaci, saranno garantite dal Sindaco di Borgo Ticino in qualità di Comune Capo-Convenzione, con l'ausilio transitorio per i lavori della stessa Assemblea dal segretario comunale del Comune di Borgo Ticino.

3) Nelle more previste dal comma 2 del presente art. 8, ogni singolo comune convenzionato ha diritto di chiedere la convocazione dell'Assemblea dei sindaci, e proporre la trattazione di punti all'ordine del giorno dell'Assemblea.

4) Nelle more previste dal comma 2 del presente art. 8 al Comune di Borgo Ticino è conferita la potestà di promuovere ogni iniziativa ad assumere ogni atto, previo parere dell'Assemblea dei sindaci, riferiti all'art. 4 e 5 della presente convenzione, ai fini della realizzazione del servizio

Letto approvato e sottoscritto.

PER IL COMUNE DI BORGO TICINO.